

# ROMANITÉ ET MODERNITÉ DU DROIT

*Collection dirigée par  
Michel HUMBERT et Albert RIGAUDIÈRE*

## CARMINA IURIS

Mélanges en l'honneur de

MICHEL HUMBERT

édités par

EMMANUELLE CHEVREAU

DAVID KREMER

AUDE LAQUERRIÈRE-LACROIX

DE BOCCARD  
11, rue de Médicis, 75006 Paris  
2012

Giuseppe FALCONE

## XII Tavole, *civilis scientia* e *philosophia* in Cic., *de Orat.* 1.193-195: un'esegesi.

1. Nell'ambito di un articolato discorso che Cicerone, nel *De oratore*, fa pronunciare a Crasso con l'obiettivo di sostenere l'importanza dello studio del *ius civile* (e cioè del diritto privato)<sup>1</sup> per la formazione degli oratori, si assume che l'apprendimento di tale *ius* è reso più facile dalla circostanza che esso si presta a procurare piacere e diletto intellettuali straordinari (*mira suavitas et delectatio*) anche in coloro che si interessano di altre materie (§§ 1.193-195):

[193] *Accedit vero, quo facilius percipi cognoscique ius civile possit, quod minime plerique arbitrantur, mira quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio; nam, sive quem haec Aeliana studia delectant, plurima est et in omni iure civili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum vetustas prisca cognoscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinem vitamque declarant; sive quem civilis scientia, quam Scaevola non putat oratoris esse propriam, sed cuiusdam ex alio genere prudentiae, totam hanc descriptis omnibus civitatis utilitatibus ac partibus XII tabulis contineri videbit; sive quem ista praepotens et gloriosa philosophia delectat, – dicam audacius – hosce habet fontis omnium disputationum suarum, qui iure civili et legibus continentur. [194] Ex his enim et dignitatem maxime expetendam videmus, cum vera virtus atque honestus labor honoribus, praemiis, splendore decoratur, vitia autem hominum atque fraudes damnis, ignominiiis, vinclis, verberibus, exiliis, morte multantur; et docemur non infinitis concertationumque plenis disputationibus, sed auctoritate nutuque legum domitas habere libidines, coercere omnis cupiditates, nostra tueri, ab alienis mentis, oculos, manus abstinere. [195] Fremant omnes licet, dicam quod sentio: bibliothecas me hercule omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, si quis legum fontis et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare.*

In particolare, le materie richiamate sono tre e vengono indicate, rispettivamente, con le locuzioni *studia aeliana*, *civilis scientia* e *praepotens et gloriosa philosophia*.

Mentre con riguardo agli *studia aeliana* è stato persuasivamente illustrato il riferirsi della locuzione «agli studi» di filologia ed antiquaria (così designati dal nome di

1. Cfr. G. FALCONE, *Sul 'finis in iure civili' di Cic., de orat. I.188*, in *SDHI* 75 (2009), 505 nt. 5.

*Aelius Stilo*)<sup>2</sup> e l'indicazione di quel che di accattivante offre, ai cultori di essi, l'apprendimento del *ius civile* non lascia zone d'ombra, le affermazioni che riguardano le altre due materie meritano, invece, un'apposita esegesi, in quanto, a mio avviso, il significato e la ragion d'essere degli specifici elementi che le compongono non sono stati fin qui riconosciuti compiutamente.

Lo Studioso che onoriamo è da tempo impegnato nella ricostruzione e nell'interpretazione dei versetti decemvirali: voglia gradire questo contributo, pur assai circoscritto, concernente un brano che, oltre ad invitare alla frequentazione di quei versetti, culmina nel celebre elogio del *libellus* delle XII Tavole, ritenuto più significativo delle biblioteche di tutti i filosofi.

2. L'espressione *civilis scientia* indica senza dubbio la scienza politica<sup>3</sup>. In questo passaggio del discorso, Cicerone utilizza siffatta terminologia in quanto è interessato appositamente ed in modo esclusivo al profilo della conoscenza e dell'apprendimento; ma in altri luoghi del dialogo lo stesso ambito di competenza è indicato con altre locuzioni, le quali esprimono (anche) il profilo pratico della capacità previsionale e del concreto operare: *rerum civilium cognitio et prudentia* (§ 60), *prudentia quae versaretur in perspiciendis rationibus constituendarum et regendarum rerum publicarum* (§ 85), *administratio rei publicae* (§ 165), *regendae rei publicae ratio ac scientia* (§ 201).

Di questa *civilis scientia* Crasso afferma, a mo' di notazione incidentale, che a detta del giurista Scevola – uno dei protagonisti del dialogo – essa sarebbe propria

2. Cfr., infatti, per tutti, F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, in *SDHI* 46 (1980), 331 nt. 183 (= *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano II* [a cura di E. Bianchi, P. Lepore., G. Mainino, D. Mantovani], Padova 2003, 773 nt. 183); E. ROMANO, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in *Le XII Tavole dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. Humbert, Pavia 2005, 456 s.; D. MANTOVANI, *Cicerone storico del diritto*, in *Ciceroniana*, XIII (Atti del XIII Colloquium Tullianum – 2008), Roma 2009, 325 ss. e spec. nt. 81: decisiva per escludere un riferimento a Sesto Elio, pur autorevolmente sostenuto in dottrina, è la logica complessiva del discorso, che è volto a mostrare l'interesse che il *ius civile* può destare presso cultori di materie distinte dal diritto. L'aggettivo 'haec' presente (ma non in tutti i manoscritti) subito prima di 'aeterna studia' può spiegarsi in relazione alla notorietà dell'opera di Elio Stilone al tempo in cui è ambientato il dialogo (R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics. A Study of the Roman Jurists in their political Setting, 316-82 BC*, München 1985, 131; R. HERZOG – N. SCHMIDT, *Handbuch des lateinischen Literatur der Antike I*, München 2002, 554; nonché, sostanzialmente, J. WISSE, *The Intellectual Background of Cicero's Rhetorical Works*, in J. M. May (ed.) *Brill's Companion to Cicero. Oratory and Rhetoric*, Leiden-Boston-Köln 2002, 349: "the studies made so popular by Aelius"); ma può forse anche coordinarsi con l'ipotesi, ultimamente formulata da E. ROMANO, *Senso del passato e paradigma dell'antico: per una rilettura del De legibus di Cicerone*, in *Incontri triestini di filologia classica* 9 (2009-2010), 26, che attraverso un richiamo ad Elio Stilone con portata antonomastica Cicerone volesse esprimere un'appartenenza alla tradizione di studi sull'*antiquitas*.

3. Il dato è assolutamente pacifico in dottrina: cfr., ad es., senza riscontri specifici, M. DUCOS, *Les Romains et la loi*, Paris 1984, 179 e 208; M. BRETONNE, *Le XII Tavole e il senso della tradizione*, in *Roma tra oligarchia e democrazia* (Atti Convegno di diritto romano – Copanello 1986), Napoli 1988, 119-137; Romano, *Effigies antiquitatis* cit., 456; F. BARTOL, *La «Lex XII Tabularum ex Cicerone»*, in *Revista de Derecho UNED* 1 (2006), 389; Mantovani, *Cicerone storico del diritto* cit., 326. Dal canto loro, A. LEEMAN – H. PINKSTER – H.L.W. NELSON, *M.T. Cicero – De oratore libri III. Kommentar II*, Heidelberg 1985, 102, richiamano, invece, il ricorrere della medesima espressione in *de Orat.* 3.123. Aggiungasi, a titolo di esempio, *Rep.* 1.11, in cui la '*rerum civilium scientia*' riguarda le '*rationes rerum publicarum aut constituendarum aut tuendarum*'.

non dell'oratore, bensì di un soggetto non specificamente qualificato (*cuiusdam*)<sup>4</sup>, sulla base di un altro tipo di *prudentia* (*ex alio genere prudentiae*). Sono state fornite varie interpretazioni-traduzioni di questo *aliud genus prudentiae*<sup>5</sup>. Ma in realtà, in cosa esso consiste è rivelato dalle stesse parole di Crasso, le quali costituiscono un'al-lusione pungente alla presa di posizione che Scevola aveva assunto in un passaggio precedente del dialogo (§§ 35-38). Ivi, infatti, il giurista aveva dissentito dall'opinione di Crasso, secondo cui solo l'oratoria avrebbe rappresentato una *vis* capace di far radunare in comunità organizzata e di civilizzare gli uomini che vagavano *dispersi*, di fondare le *civitates* e di dotarle di leggi e di tribunali, e secondo cui la stessa *salus rei publicae* si reggerebbe sulla *moderatio* e sulla *sapientia* del *perfectus orator*<sup>6</sup>: a questa esaltazione del ruolo dell'oratore, Scevola aveva opposto l'esempio di alcuni personaggi (Romolo; Numa; Servio Tullio; Lucio, il protagonista della cacciata dei re; Tiberio Sempronio Gracco) che, pur del tutto sprovvisti di abilità oratoria, avevano fondato e conservato la comunità politica grazie, piuttosto, al possesso di una innata saggezza, per la quale egli parlava di *consilium*, *prudentia*, *sapientia*, *mens*; e aveva imputato, piuttosto, all'*eloquentia* – appellata, con ironico motteggiamento delle affermazioni di Crasso, come *ista preclara gubernatrix civitatum* (§ 38) – la responsabilità di *dissipare rem publicam*<sup>7</sup>. Con ogni evidenza, la frecciata di

4. Che '*cuiusdam*' sia genitivo del pronome '*quidam*' sostantivato (riferito anziché un aggettivo) a *prudentia* (come si osserva in alcune traduzioni del testo), è ben riconosciuto da Leeman – Pinkster – Nelson, *M.T. Cicero – De oratore libri III* cit., 103. Si noti, al riguardo, la perfetta correlazione con il genitivo '*oratoris*'.

5. V. MAROTTA, *Iustitia, vera philosophia e natura. Una nota sulle Institutiones di Ulpiano*, in *SCDR* 19 (2006), 307, ha affermato che questa locuzione allude al 'sapere giuridico': ma, come ha giustamente obiettato Mantovani, *Cicerone storico del diritto* cit., 327 nt. 85, ciò è contraddetto dalla logica del complessivo discorso di Crasso e precisamente dal fatto che costui vuole indurre «ad accostarsi al diritto proprio chi giurista non sia»; la stessa obiezione può rivolgersi ad O. BEHRENDIS, *Che cos'era il ius gentium antico?*, in M.P. Baccari – C. Cascione [a cura di], *Tradizione romanistica e costituzione I*, Napoli – Roma 2006, 503 nt. 50-51, il quale immagina che la *prudentia* in esame sia la "saggezza rappresentata in particolare anche da Sesto Elio", sulla base, se ben intendo, di una infondata corrispondenza con la *iuris civilis scientia* di cui parla Crasso nel § 198; dal canto suo, Mantovani (*loc. ult. cit.*) ha sostenuto che si tratta "della filosofia politica o della politica militante"; ma non mancano nemmeno traduzioni del termine ora con "filosofia" (*Opere retoriche di M. Tullio Cicerone. Volume primo. De Oratore, Brutus, Orator*, a cura di G. Norcio – Classici latini UTET 1976) ora con "a different department of learning" (*Cicero, De oratore in two volumes I, with an english translation by E.W. Sutton*, London – Cambridge Massachusetts 1959) ora con "lumières d'un autre ordre" (*Cicéron, De l'orateur, Livre premier. Texte établi et traduit par E. Courbaud*, ed. 'Les Belles Lettres', Paris 1959).

6. *De Orat.* 1.33: *...quae vis alia potuit aut dispersos homines unum in locum congregare aut a fera agrestique vita ad hunc humanum cultum civilemque deducere aut iam constitutis civitatibus leges iudicia iura describere? Ac ne plura, quae sunt paene innumerabilia, consecter, comprehendam brevi: sic enim statuo, perfecti oratoris moderatione et sapientia non solum ipsius dignitatem, sed et privatorum plurimorum et universae rei publicae salutem maxime contineri.*

7. *Cic., de Orat.* 1.35: *Tum Scaevola [...] 'cetera' inquit 'adsentior Crasso, [...] sed illa duo, Crasse, vereor ut tibi possim concedere: unum, quod ab oratoribus civitates et initio constitutas et saepe conservatas esse dixisti [...], alterum, quod remoto foro, contione, iudiciis, senatu statuisti oratorem in omni genere sermonis et humanitatis esse perfectum. [36] Quis enim tibi hoc concesserit aut initio genus hominum in montibus ac silvis dissipatum non prudentium consilii compulsus potius quam disertorum oratione delentum se oppidis moenibusque saepsisse? aut vero reliquas utilitates aut in constituendis aut in conservandis civitatibus non a sapientibus et fortibus viris, sed a disertis ornatque dicentibus esse constitutas? [37] An vero tibi Romulus ille aut pastores et convenas congregasse aut Sabinorum conubia coniunxisse aut finitimum vim repressisse*

Crasso nel § 193 si riferisce a questo discorso pronunciato da Scevola: l'altro tipo' (imprecisato, si badi) di *prudencia* è, appunto, la generica saggezza (diversa dalla specifica *prudencia* dell'*orator*) dei personaggi richiamati dal giurista.

Vi è, io credo, un apposito e pregnante collegamento tra questo richiamo alla divergenza di opinioni tra Crasso e Scevola e la menzione di *utilitates ac partes* della comunità politica (*descriptis omnibus civitatis utilitatibus ac partibus*): menzione che, evidentemente, dovette apparire come l'indicazione più incisiva per esprimere sinteticamente quel che era avvertito come il nucleo essenziale della *civilis scientia*. Questi due termini vanno letti alla luce delle testimonianze dello stesso Cicerone concernenti la vita e le relazioni politiche della *civitas*<sup>8</sup>. Ebbene, un elemento fondamentale della propaganda tardo repubblicana che riguardava la questione della tenuta della comunità politica e che, al livello della riflessione di Cicerone, si accentua proprio nel periodo nel quali si iscrive (insieme con il *De re publica*, il *De legibus* e il *De officiis*) lo stesso *De oratore*, consiste nell'intreccio tra le *dissensiones* o *contentiones* che animano le *partes rei publicae*, e cioè i gruppi politico-sociali<sup>9</sup>, gli interessi e gli obiettivi che queste *partes* esprimono (*utilitates*), il confluire di questi distinti interessi in una superiore *utilitas publica*, il motivo della *discordia* e delle lotte civili che possono derivare dal perseguimento di *utilitates* contrapposte<sup>10</sup>. Basti richiamare qui il testo di *Rep.* 1.49 in cui Cicerone riferisce che, secondo la visione democratica, le *discordiae* nascono *ex utilitatis varietatibus, cum aliis aliud expediat*; e il seguente squarcio del *De officiis*, nel quale l'autore raccomanda ai governanti di curare gli interessi dell'intero *corpus rei publicae* e non già di questo o quel gruppo politico, giacché in questo secondo caso deriverebbero *seditiones* ed anzi guerre civili:

---

*eloquentia videtur, non consilio et sapientia singulari? Quid? in Numa Pompilio, quid? in Servio Tullio, quid? in ceteris regibus, quorum multa sunt eximia ad constituendam rem publicam, num eloquentiae vestigium apparet? Quid? exactis regibus, tametsi ipsam exactionem mente, non lingua perfectam L. Bruti esse cernimus, sed deinceps omnia nonne plena consiliorum, inania verborum videmus? [38] Ego vero si velim et nostrae civitatis exemplis uti et aliarum, plura proferre possim detrimenta publicis rebus quam adiumenta, per homines eloquentissimos importata; sed ut reliqua praetermittam, omnium mihi videor, exceptis, Crasse, vobis duobus, eloquentissimos audisse Ti. et C. Sempronios, quorum pater, homo prudens et gravis, haudquaquam eloquens, et saepe alias et maxime censor salutis rei publicae fuit: atque is non accurata quadam orationis copia, sed nutu atque verbo libertinos in urbanas tribus transtulit, quod nisi fecisset, rem publicam, quam nunc vix tenemus, iam diu nullam haberemus. At vero eius filii disertis et omnibus vel naturae vel doctrinae praesidiis ad dicendum parati, cum civitatem vel paterno consilio vel avitis armis florentissimam accepissent, ista praeclara gubernatrice, ut ais, civitatum eloquentia rem publicam dissipaverunt.*

8. Questa esigenza metodologica non è stata tenuta in conto nelle traduzioni di Leeman – Pinkster – Nelson, *M.T. Cicero – De oratore libri III* cit., 103 ('nützliche Einrichtungen') e di J.M. MAY – J. WISSE, *Cicero, On the Ideal Orator*, New York – Oxford 2001, 104 ('useful institutions'). Lo stesso dicasi per Marotta, *Iustitia, vera philosophia e natura* cit., 307 nt. 84, il quale ha ritenuto che '*utilitates*' potrebbe riferirsi alle istituzioni della *civitas* o, in alternativa, che i segni '*utilitates ac partes*' potrebbero avere un valore endiadico, indicando le istituzioni della città nel loro complesso.

9. Per questo valore del termine '*partes*' cfr., in particolare, E. LEPORE, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954, spec. 254 ss.; J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris 1972, 111 s. e 418 s.

10. Sul punto sono tuttora fondamentali le pagine di Lepore, *Il princeps ciceroniano* cit., 241 ss. Più di recente cfr., altresì, Cerami, *Potere e ordinamento* cit., 169 ss.; 176; Id., *Costituzione e interpretazione dei principi costituzionali nel sistema istituzionale della libera res publica*, in Baccari – Cascione, *Tradizione romanistica e costituzione I* cit., 650 s.

Cic., *Off.* 1.85 *Omnino qui rei publicae praefuturi sunt duo Platonis praecepta teneant: unum, ut utilitatem civium sic tueantur, ut quaecumque agunt, ad eam referant obliti commodorum suorum, alterum, ut totum corpus rei publicae curent, ne, dum partem aliquam tueantur, reliquas deserant. Ut enim tutela, sic procuratio rei publicae ad eorum utilitatem, qui commissi sunt, non ad eorum, quibus commissa est, gerenda est. Qui autem parti civium consulunt, partem neglegunt, rem perniciosissimam in civitatem inducunt, seditionem atque discordiam; ex quo evenit, ut alii populares, alii studiosi optimi cuiusque videantur, pauci universorum. Hinc apud Athenienses magnae discordiae, in nostra re publica non solum seditiones, sed etiam pestifera bella civilia.*

Ottimamente, allora, si comprende in quest'ottica la ragione del richiamo nel § 193 alla presa di posizione di Scevola. Non solo, infatti, nei §§ 33-38 la divergenza di vedute tra Crasso e Scevola aveva riguardato proprio l'individuazione del tipo di abilità idonea ad orientare l'azione politica di conservazione e salvaguardia della *civitas*, ma la *moderatio* che a tal proposito Crasso aveva chiamato in causa (insieme con la *sapientia*) in relazione all'*orator* (§ 34)<sup>11</sup> è la virtù che Cicerone collegava proprio alla capacità del reggitore ideale della *res publica* di mediare tra i diversi interessi ed obiettivi dei gruppi politico-sociali e di ricondurre così le *dissensiones* tra questi ultimi nell'orizzonte dell'*utilitas publica* e della *concordia*<sup>12</sup>.

E ottimamente si comprende, altresì, il senso complessivo dell'affermazione *totam hanc descriptis omnibus civitatis utilitatibus ac partibus XII tabulis contineri videbit*. Assumere, come si fa generalmente, che Cicerone avrebbe detto che l'intera *civilis scientia* "è contenuta", "si trova" nelle XII Tavole<sup>13</sup> configurerebbe davvero un'iperbole eccessiva<sup>14</sup>, che, nella finzione del dialogo, avrebbe tolto credibilità ed efficacia all'esortazione di Crasso a studiare il *ius civile*. In realtà, è assai più verosimile che, conformemente ad un ricorrente uso di *contineri* con l'ablativo, l'affermazione sia da intendere nel senso che l'intera scienza politica "si reggeva" sulle XII Tavole<sup>15</sup>. Invero, se questa *scientia* è il sapere che ha primariamente per oggetto il tema della conservazione delle *civitates* (secondo l'obiettivo ripetutamente richiamato nel discorso di Scevola che, come si è visto, è evocato proprio dalle parole di Crasso in esame) e se un elemento centrale, in questo orizzonte tematico, è dato dall'idea che la conservazione della *civitas* si realizza attraverso il convergere degli interessi delle varie *partes* verso un superiore obiettivo comune, ecco che le XII Tavole potevano

11. Cic., *de Orat.* 1.34: ... *sic enim statuo, perfecti oratoris moderatione et sapientia ... et universae rei publicae salutem maxime contineri.*

12. Cfr. Lepore, *Il princeps ciceroniano* cit., 234 s., 241 ss.

13. In questo senso, ad es., si sono espressi Ducos, *Les Romains et la loi* cit., 179; Bretonne, *Le XII Table e il senso della tradizione*, in *Roma tra oligarchia e democrazia* cit., 131; Romano, *Effigies antiquitatis* cit., 456; Marotta, *Iustitia, vera philosophia e natura* cit., 307. Opportunamente, invece, Leeman - Pinkster - Nelson, *M.T. Cicero - De oratore libri III* cit., 103, intendono "wird sie (die Kunst eines Staatsmannen) völlig auf den Zwölf Tafeln beruhen sehen".

14. Cfr., in particolare, le riflessioni svolte da Bretonne *loc. cit.*

15. Per questo valore di 'contineri' con l'ablativo cfr., all'interno dello stesso *De oratore*, i riscontri presenti nei §§ 1.34 (trascritto *supra*, in nt. 12), 1.92, 2.30, 2.252, 2.257, 2.288, 3.21, 3.52; per alcuni riscontri nel *De officiis* (1.17; 1.20; 1.30; 1.159; 2.5; 3.23; 3.70) cfr., ultimamente, G. FALCONE, *L'attribuzione della qualifica 'vir bonus' nella prassi giudiziaria d'età repubblicana (a proposito di Cato, orat. frg. 186 Sblend.=206 Malc.)*, in *AUPA* 54 (2010-11; pubbl. 2011), 88 nt. 80.

ben essere rappresentate – con esagerazione, sì, ma non spropositata – come un insieme di disposizioni sul quale “trovava fondamento” la scienza politica. Ciò, in quanto chi si diletta di scienza politica, e ragiona pertanto sulle dinamiche dei gruppi politico-sociali operanti ai suoi giorni (*optimates* e *populares*, in primo luogo), avrebbe potuto scorgere dietro singoli versetti decemvirali concernenti il diritto e il processo privato<sup>16</sup> l’esistenza di interessi (*utilitates*) di cui erano portatori i diversi gruppi politico-sociali (*partes*) operanti in quei tempi: al riguardo e con riferimento alle norme di cui siamo a conoscenza, viene subito in mente, certo, quella che vietava il *connubium* tra patrizi e plebei<sup>17</sup>, ma è chiaro che varie dovettero essere le figure e gli istituti richiamati o presupposti in norme decemvirali che un osservatore del I secolo a.C. potrebbe aver letto – più o meno legittimamente – sullo sfondo della dialettica tra i gruppi politico-sociali e i loro interessi: penserei, ad esempio, alla distinzione tra *adsidui* e *proletarii*, alla menzione dei *gentiles*, dei *clientes*, del *nexum*<sup>18</sup>, del pater che *venum duit* il proprio figlio<sup>19</sup>.

3. La *philosophia*, ultima materia richiamata in questo squarcio, viene presentata come “prepotente e vanagloriosa”: *praepotens et gloriosa*. Alla base di questa connotazione negativa<sup>20</sup> e dell’intero svolgimento che segue (fino al § 195) si possono riconoscere alcuni passaggi precedenti del dialogo, nei quali le questioni che attengono alle *virtutes*, ai *mores* e al buon governo delle *civitates* vengono, da parte dei filosofi morali, sottratte all’ambito dell’oratoria e attribuite alla propria competenza.

In particolare, nel § 41 Scevola, intervenendo contro l’esaltazione della figura dell’oratore subito prima compiuta da Crasso<sup>21</sup>, afferma che si metterebbe a capo di folte schiere di filosofi che intenterebbero un processo contro Crasso stesso, il quale aveva invaso terreni altrui affermando che l’oratore sarebbe in grado di discutere con grande ricchezza argomentativa su ogni tipo di questione. Segnatamente, nel tratto che qui interessa, Scevola afferma che, dopo i seguaci di Pitagora e di Democrito, ad attaccare Crasso sarebbero i filosofi che discendono da Socrate (*Urgerent praeterea philosophorum greges iam ab illo fonte et capite Socrate...*): costoro direbbero che Crasso non ha appreso nulla sul bene e sul male, nulla sulle passioni, nulla sui costumi degli uomini né sulle norme di vita, e, dopo aver attaccato tutte insieme, le diverse scuole socratiche – gli Accademici, gli Stoici e i Peripatetici – avrebbero intentato una lite ognuna per proprio conto<sup>22</sup>.

16. Si ricordi, infatti, che le XII tavole sono qui richiamate in quanto espressione di un *ius civile* che, in questa parte del discorso di Crasso, è assunto quale diritto privato: *supra* nt. 1.

17. Per la quale, del resto, si veda lo stesso approccio di Cicerone in *Rep.* 2.63.

18. Per il collegamento tra la figura dei *nexi* e la dialettica tra patrizi e plebei cfr., per tutti, F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma* I<sup>2</sup>, Napoli 1999, 240 ss.

19. Cfr., nuovamente, Serrao, *Diritto privato economia e società* cit., 226 s.

20. Curiosamente, May – Wisse, *Cicero, On the Ideal Orator* cit., 104 scorgono nell’aggettivazione in questione una valutazione di segno positivo, traducendo “powerful and proud philosophy”. Ma la connotazione negativa della coppia *praepotens et gloriosa* è mostrata, al di là di ogni possibile dubbio, dal coerente e lineare svolgimento che culmina con il raffronto tra il libello decemvirale e le biblioteche dei filosofi, di cui si dirà tra breve nel testo.

21. Poco prima, come si ricorderà, Scevola aveva sostenuto che la *civilis scientia* è riconducibile non già alla *sapientia* dell’orator bensì ad un altro tipo di *prudencia*: §§ 35-38, su cui *supra* n. 2.

22. *De Orat.* 1.41 ... *Quod vero in extrema oratione quasi tuo iure sumpsisti, oratorem in omnis sermonis disputatione copiosissime versari posse, id, nisi hic in tuo regno essemus, non tulissem multisque praeessem,*

Nel § 46 lo stesso Crasso ricorda che, durante un soggiorno ad Atene, aveva ascoltato uomini valentissimi – esponenti dell'Accademia, dello stoicismo, della scuola peripatetica, allievi di Carneade – e da tutti questi filosofi la figura dell'oratore veniva cacciata 'a gubernaculis civitatum' ed esclusa dai saperi più elevati e veniva relegata alle cause e alle assemblee di poco conto<sup>23</sup>.

Nel § 56 ancora Crasso afferma che, se nel corso di un processo si dovesse trattare 'de dis immortalibus, de pietate, de concordia, de amicitia, de communi civium, de hominum, de gentium iure, de aequitate, de temperantia, de magnitudine animi, de omni virtutis genere', tutte le scuole filosofiche reclamerebbero questi temi come propri e direbbero che essi non riguardano per nulla l'oratore (...clamabunt, credo, omnia gymnasia atque omnes philosophorum scholae sua esse haec omnia propria, nihil omnino ad oratorem pertinere).

Infine, nei §§ 84-86 Antonio, il principale interlocutore di Crasso, racconta di aver assistito, durante un soggiorno ad Atene, ad una disputa tra Carmada (filosofo esponente dell'Accademia) e Menedemo, esperto di politica ed oratore (*in re publica causisque versatus*): Carmada aveva sostenuto che i retori, che dovrebbero insegnare l'arte del dire, in realtà non sanno nulla e che nessuno può apprendere l'arte oratoria se non ha appreso le dottrine dei filosofi (§ 84); quindi, di fronte alla diversa opinione espressa da Menedemo, secondo cui esisteva un'apposita *prudencia* che concerneva la costituzione e il governo degli Stati, Carmada aveva affermato che tutto ciò che riguardava tale *prudencia* andava ricercato nella *philosophia*, mentre nei *libelli* dei retori non si rinvenivano affatto le cose che vengono statuite *in re publica de dis immortalibus, de disciplina iuventutis, de iustitia, de patientia, de temperantia, de modo rerum omnium, ceteraque, sine quibus civitates aut esse aut bene moratae esse non possent* (§ 85); ed aveva incalzato denunciando il fatto che i *libri* dei maestri di retorica sono pieni di "proemi, epiloghi e consimili sciocchezze", mentre nulla in essi vi si trova *de civitatibus instituendis, de scribendis legibus, de aequitate, de iustitia, de fide, de frangendis cupiditatibus, de conformandis hominum morbus* (§ 86)<sup>24</sup>.

---

*qui aut interdicto tecum contenderent aut te ex iure manum consertum vocarent, quod in alienas possessiones tam temere intruisses. 42. Agerent enim tecum lege primum Pythagorei omnes atque Democritii ceterique in iure sua physici vindicarent, quibuscum tibi iusto sacramento contendere non liceret; urgerent praeterea philosophorum greges iam ab illo fonte et capite Socrate nihil te de bonis rebus in vita, nihil de malis, nihil de animi permotionibus, nihil de hominum moribus, nihil de ratione vitae didicisse, nihil omnino quaesisse, nihil scire convincerent; et cum universi in te impetum fecissent, tum singulae familiae litem tibi intenderent; instaret Academia, quae, quicquid dixisses, id te ipsum negare cogeret; Stoici vero nostri disputationum suarum atque interrogationum laqueis te inretitum tenerent; Peripatetici autem etiam haec ipsa, quae propria oratorum putas esse adiumenta atque ornamenta dicendi, a se peti vincerent oportere, ac non solum meliora, sed etiam multo plura Aristotelem Theophrastumque de istis rebus, quam omnis dicendi magistros scripsisse ostenderent.*

23. *De Orat.* 1.46: ... multi erant praeterea clari in philosophia et nobiles, a quibus omnibus una paene voce repelli oratorem a gubernaculis civitatum, excludi ab omni doctrina rerumque maiorum scientia ac tantum in iudicia et contiunculas tamquam in aliquod pistrinum detru di et compingi videbam.

24. *De Orat.* 1.84: Charmadas [...] maxime [...] hoc significabat, eos, qui rhetores nominarentur et qui dicendi praecepta traderent, nihil plane tenere neque posse quemquam facultatem adsequi dicendi, nisi qui philosophorum inventa didicisset. 85. Disputabant contra disertis homines Athenienses et in re publica causisque versati, in quis erat etiam is, qui nuper Romae fuit, Menedemus, hospes meus; qui cum diceret esse quandam prudentiam, quae versaretur in perspicendis rationibus constituendarum et regendarum rerum publicarum, excitabatur homo promptus atque omni abundans doctrina et quadam incredibili varietate rerum atque copia: omnis enim partis illius ipsius prudentiae petendas esse a philosophia docebat neque ea,

Tenendo conto di questi ripetuti riferimenti ad una filosofia morale che ascriveva a sé, negandola all'oratoria, la spettanza di importantissime questioni che attengono alla educazione dei privati come al buongoverno delle *civitates* e che, invece, secondo la visione ciceroniana, costituirebbero l'ambito più nobile di esplicazione dell'arte oratoria<sup>25</sup>, si intende pienamente il senso della qualifica *ista praepotens et gloriosa philosophia*<sup>26</sup>. Non solo, ma grazie al confronto con un paio di questi passaggi, si coglie la ragion d'essere della specifica descrizione di quel che può essere apprezzato nello studio del *ius civile* e delle *leges* da colui che si diletta della filosofia: invero, ognuno degli elementi segnalati a tal proposito da Crasso nel § 194 trova una corrispondenza nelle battute di Carmada riferite nei §§ 85-86 e or ora trascritte.

In particolare, Crasso afferma che il soggetto appassionato di filosofia troverà nel *ius civile* e nelle *leges* le fonti delle proprie discussioni (§ 193), in quanto – prosegue l'oratore – attraverso il *ius civile* e le *leges* constatiamo che occorre massimamente considerare (tenere in conto, perseguire) la *dignitas* ed impariamo a tenere a freno le *libidines* e le *cupiditates*, a difendere ciò che è nostro e ad astenerci da ciò che è altrui (§ 194). Ora, il riferimento alla *dignitas* e la susseguente esplicitazione di essa attraverso l'alternativa tra i premi assegnati alla *virtus* e all'*honestus labor* e le sanzioni comminate per i *vitia* e le *fraudes* (*cum vera virtus – multantur*) costituiscono una chiara allusione alla *iustitia*, che distribuisce ricompense o punizioni secondo quel che ciascuno merita per il proprio comportamento (conformemente ad una nozione di *iustitia* che si incontra, sulla scorta di una risalente tradizione greca, nelle pagine dell'*auctor ad Herennium* e nel *De inventione* dello stesso Cicerone)<sup>27</sup>: ebbene, nel

---

*quae statuerentur in re publica de dis immortalibus, de disciplina iuventutis, de iustitia, de patientia, de temperantia, de modo rerum omnium, ceteraque, sine quibus civitates aut esse aut bene moratae esse non possent, usquam in eorum inveniri libellis. 86. Quod si tantam vim rerum maximarum arte sua rhetorici illi doctores complecterentur, quaerebat, cur de proemiis et de epilogis et de huius modi nugis – sic enim appellabat – referti essent eorum libri, de civitatibus instituendis, de scribendis legibus, de aequitate, de iustitia, de fide, de frangendis cupiditatibus, de conformandis hominum moribus littera nulla in eorum libris inveniretur.*

25. Sulla visione ciceroniana, espressa nel *De oratore*, circa l'alta funzione civile e politica dell'oratoria mi limito a richiamare l'efficace sintesi in E. NARDUCCI, *Cicerone. La parole e la politica*, Bari 2010, 310 ss. Per le prese di posizione nella cultura greca circa i rapporti tra filosofia e retorica, richiamate o sottese ai brani considerati nel testo cfr., per tutti, G.A. KENNEDY, *The Art of Persuasion in Greece*, Princeton 1963, 321 ss.

26. Si noti, peraltro, l'uso del dimostrativo *ista*, che serve ad esprimere il collegamento ad una precedente presa di posizione che si intende criticare: analogamente, nel § 1.38 Scevola, criticando l'idea di Crasso, secondo cui la *salus rei publicae* sarebbe assicurata dall'eloquenza, si era riferito ironicamente a quest'ultima con le parole *ista preclara gubernatrix civitatum* (*supra* nel testo su nt. 7); dal canto loro, Leeman – Pinkster – Nelson, *M.T. Cicero – De oratore libri III* cit., 103 segnalano Cic., *Tusc.* 3.8: *ista gloriosa sapientia non magno aestimanda est*.

27. Le definizioni di *iustitia* si trovano in *auct. ad Her.* 3.2.3 (*Iustitia est aequitas ius uni cuique rei tribuens pro dignitate cuiusque*) e in Cic., *Inv.* 2.160 (*Iustitia est habitus animi communi utilitate conservata suam cuique tribuens dignitatem*): su di esse e sulle preziose esplicitazioni che le accompagnano nell'immediato seguito delle trattazioni, le quali attestano un valore di *dignitas* come alludente a ciò che ciascuno merita (non solo vantaggi, ma anche punizioni) in base al proprio comportamento, cfr., appositamente, G. FALCONE, *Ius suum cuique tribuere*, in *AUPA* 52 (2007-2008) (pubbl. 2008), 152 ss. e 159 s. per la testimonianza di Cic., *de orat.* 1.194 (= *Scritti in onore di R. Martini* I, Milano 2008, 990 s.; 997 s.). Questa nozione di *dignitas* (così come quella di ἀξία in relazione alla δικαιοσύνη nelle precedenti formulazioni greche, dalle quali gli enunciati romani derivano: cfr. *Ius suum* cit., 145 ss. = *Scritti Martini* cit., 982 ss.) sul piano dei comportamenti individuali e la conseguente rappresentazione

discorso di Carmada proprio la *iustitia*, assunta quale materia di apposita competenza dei filosofi (anziché dei retori), compare due volte (§ 85 e § 86). Parimenti, come il *coercere cupiditates* corrisponde, evidentemente, al *frangere cupiditates* del § 86, così il cenno al *domitas habere libidines* può ben riportarsi alla menzione della *temperantia* e del *modus rerum omnium* nel § 85<sup>28</sup>. E sempre alla *iustitia*, in una delle sue possibili declinazioni, nonché ad un aspetto dell'*aequitas* (anch'essa menzionata nel § 85) si riconducono gli insegnamenti indicati con le parole *nostra tueri* e *ab alienis mentis, oculos, manus abstinere*<sup>29</sup>. Del resto, l'*aequitas* e la *temperantia* quali materie rivendicate come proprie ed esclusive dai filosofi erano state richiamate anche dallo stesso Crasso nel § 56.

Né varrebbe obiettare che in tutti questi passaggi la contrapposizione è tra filosofia (morale) e retorica, mentre nelle affermazioni di Crasso dei §§ 193-195 l'elemento di raffronto rispetto alla filosofia (morale) è il *ius civile*. Ciò, infatti, dipende dal fatto che il più ampio discorso di cui le affermazioni di Crasso fanno parte è specificamente calibrato dal punto di vista dell'importanza che lo studio del *ius civile* riveste ai fini della formazione dell'oratore. Semmai, a conferma della lettura che qui si propone, può rilevare il parallelismo che essa comporta rispetto al discorso subito prima impostato a proposito della *civilis scientia*: invero, anche in quel caso l'oratore-Crasso aveva compiuto una frecciata ad una altrui presa di posizione che sottraeva il sapere in questione allo specifico ambito dell'oratoria. In sostanza, la connotazione negativa di apertura, l'asserita maggiore efficacia pedagogica dell'autorevole cenno delle *leges* rispetto alle infinite dispute dei filosofi e la superiorità del libello decemvirale sulle biblioteche dei filosofi sono pur sempre funzionali alla rivendicazione del ruolo e delle competenze dell'oratore e segnatamente, all'importanza dell'impegno civile dell'oratore.

D'altra parte, il collegamento con alcuni dei predetti passaggi del dialogo consente di apprezzare compiutamente anche i singoli elementi con i quali è costruito il diretto seguito del discorso, e cioè il celebre confronto tra il *libellus* delle XII Tavole e le biblioteche di tutti i filosofi (§ 195).

Mi riferisco, anzitutto, all'impostazione in sé di questo confronto in termini, per dir così, librari. Essa riecheggia la circostanza che Carmada (§§ 85-86), come si è

della *iustitia* come distributrice non soltanto di situazioni di vantaggio sono, purtroppo, generalmente trascurate in dottrina, e ciò si irradia anche sull'interpretazione della definizione ulpiana di *iustitia* (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*) conservata in D. 1.1.10 pr (e con la variante *tribuens* in I. 1.1.1pr): il *ius suum tribuere* di questo enunciato, che, a mio avviso, ha tratto da codesta tradizione greco-romana la medesima ampiezza di spettro contenutistico (*Ius suum* cit., 161 ss. = *Scritti Martini* cit., 999 ss.), continua ad esporsi, ancora ultimamente, a letture restrittive che postulano un *tribuere* in termini di esclusivo riconoscimento di situazioni di vantaggio: cfr. C. MASI DORIA, *L'illecito e le sue sanzioni*, in *Index* 35 (2007), 230; U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Bari 2009, 16; M. PANI, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Bari 2010, 33 ss. (sulla tradizione greca) e 156 ss. (sugli enunciati ciceroniani e sulla definizione di Ulpiano).

28. Cfr., infatti, Cic., *Inv.* 2.164: *Temperantia est rationis in libidinem atque in alios non rectos impetus animi firma et moderata dominatio. eius partes continentia, clementia, modestia. continentia est, per quam cupiditas consilii gubernatione regitur*; rell. Cfr., inoltre, nello stesso *De oratore*, l'accostamento *de cupiditatibus, de modo, de continentia* del § 1.67.

29. Cfr., ad es., Cic., *Rep.* 3.24: *...iustitia ...praecipit ... suum cuique reddere, ... aliena non tangere*; *Off.* 1.20: *iustitiae primum munus est, ne cui quis noceat* (v. a. § 31); *Off.* 2.78: *...aequitatem, quae tollitur omnis, si habere suum cuique non licet*; *Top.* 2.9: *Ius civile est aequitas constituta eis qui eiusdem civitatis sunt, ad res suas obtinendas*.

visto, allo scopo di esaltare il ruolo della filosofia a scapito di quello della retorica, aveva ripetutamente parlato, con asprezza, di inutilità dei libri dei retori e aveva, anzi, anche utilizzato in senso denigratorio proprio il termine *libellus*: onde la riproposizione di questo termine da parte di Crasso per indicare un testo superiore alle biblioteche dei filosofi costituisce una trovata efficace in replica a quella “arrogante e vanagloriosa” presa di posizione.

Inoltre, vengono in questione le due indicazioni del § 195 che hanno la funzione di precisare il senso della proclamata superiorità del libello decemvirale e che sono tra loro strettamente collegate: l'inciso *si quis legum fontes et capita viderit* e le parole *auctoritatis pondere et utilitatis ubertate*.

Quanto al primo dei due segmenti, non può essere condivisa l'idea che i (*legum*) *fontes et capita* sarebbero le stesse XII Tavole rispetto alle *leges* successive<sup>30</sup>: in vista del confronto con le biblioteche dei filosofi non avrebbe avuto rilievo specifico un riferimento (che, invece, viene messo appositamente in risalto) al fatto che le stesse XII Tavole erano il punto di partenza storico del precipitato legislativo repubblicano. Piuttosto, i due termini dovettero indicare i fondamenti e i principi ispiratori delle singole *leges* decemvirali. E poiché l'elogio delle XII Tavole costituisce il diretto seguito delle affermazioni del § 194, è alle *virtutes* e agli insegnamenti chiamati in causa in quest'ultimo paragrafo che occorre guardare. Ora, è noto che nel pensiero di Cicerone, quale si apprezza lungo tutto l'arco della sua produzione, non solo la *iustitia*, la *temperantia*, la *continentia* (e in genere tutte le *virtutes*), la proibizione di nuocere ad altri, di *alienum appetere*, di *detrahere alteri aliquid*, di accrescere le proprie sostanze a danno altrui, sono tutte ricondotte alla *natura* (o *lex naturae*)<sup>31</sup>, ma è altresì presente l'idea che i predetti valori e principi, derivanti dalla *natura*, sono stati (o sono o dovrebbero essere) tradotti in *leges* positive che alla *natura*, per l'appunto, si ispirano. Ad esempio, se già nel *De inventione* (2.160) Cicerone, dopo aver definito la *iustitia* nei termini che, come si è accennato, corrispondono alla notazione sull'*expetere dignitatem* di *De orat.* 1.193<sup>32</sup>, aveva esplicitamente precisato che la *iustitia* ha il suo *initium* nella *natura* e che, al pari di altre *res* che provengono dalla *natura*, essa è stata poi sancita con il timore delle *leges*<sup>33</sup>; poco dopo la scrittura del *De oratore* egli avrebbe affermato che le *leges hominum* che *supplicio improbos adficiunt, defendunt ac tuentur bonos* si ispirano a quella *distinctio iustorum iniustorumque*

30. In tal senso May – Wisse, *Cicero, On the Ideal Orator* cit., 104, ove si legge la traduzione “if you look at these ultimate sources of our laws” (cfr. anche *ibid.*, nt. 163: «The Twelve Tables were probably often seen as the ultimate source of later laws», con richiamo a Liv. 3.34.6: *nunc quoque, in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est iuris*); Bartol, *La «Lex XII Tabularum ex Cicerone»* cit., 388 (anch'egli con richiamo al brano di Livio); implicitamente, Romano, *Effigies antiquitatis* cit., 457 (l'inciso in questione determinerebbe un restringimento del discorso «a coloro che sono interessati allo studio del diritto e della sua storia») e Marotta, *Iustitia, vera philosophia e natura* cit., 293 («Cicerone [...] opponeva polemicamente l'autorità delle XII Tavole, origine del diritto civile romano, a tutti i libri di filosofia»).

31. Per qualche riscontro testuale rinvio a G. FALCONE, “*Obligatio est iuris vinculum*”, Torino 2003, 148 nt. 402.

32. *Supra*, nt. 27.

33. Cic., *Inv.* 2.160: *Iustitia est habitus animi communi utilitate conservata suam cuique tribuens dignitatem*. 161. *Eius initium est ab natura profectum; deinde quaedam in consuetudinem ex utilitatis ratione venerunt; postea res et ab natura profectas et ab consuetudine probatas legum metus et religio sanxit*. 161. *Naturae ius est, quod non opinio genuit, sed quaedam in natura vis iniecit...*

che è a sua volta modellata sulla *natura* (*Leg.* 2.13)<sup>34</sup>; e che gli uomini politici hanno sancito e sviluppato con *leges* i *naturae principia* consistenti in virtù, tra le quali la *iustitia*, l'*aequitas*, la *continentia*, la *fuga turpitudinis* (*Rep.* 1.2.2 e 3.4.7)<sup>35</sup>. Evidentemente, se assunti da questa angolazione assai ampia, numerosi erano i versetti delle XII Tavole per i quali si poteva scorgere una derivazione dalla *natura*: Cicerone espressamente collega alla *natura* la norma che legittima il ricorso all'autodifesa contro il *fur nocturnus* e il *fur qui se telo defendit* (*Mil.* 9-10), la repressione del *dolus* (quale manifestazione di *malitia* e *fraus*) tramite l'*actio tutelae* (*Off.* 3.61), le norme sul lusso funerario (*Leg.* 2.59-62); ma, secondo l'ordine di idee in questione, i *principia* della *natura* potevano cogliersi dietro tutti i versetti che sanzionavano atti illeciti, che tutelavano in qualsiasi modo la proprietà come le pretese creditorie, che riconoscevano e proteggevano la *fides*, e così via.

Ben a ragione, allora, Crasso poteva sostenere che, ove si guardi alle scaturigini (sul piano valoriale) dei singoli versetti, il testo decemvirale nel suo complesso appare superiore, per autorità o autorevolezza (*auctoritatis pondere*), alle biblioteche di tutti i filosofi che si occupano di questioni morali<sup>36</sup>. giacché tali scaturigini consistevano nei *principia naturae*<sup>37</sup>.

34. Per il raccordo tra questa affermazione del *De legibus* e l'elogio delle XII Tavole di *de Orat.* 1.195 rinvio a quanto osservato in Falcone, *La citazione 'Si in ius vocat' in Cic., Leg.* 2.9, in *AUPA* 50 (2005), 126 ss.

35. Segnatamente, in *Rep.* 1.2 Cicerone sottolinea come coloro a quibus civitatibus iura discripta sunt hanno avuto il merito di rendere concretamente operanti e rispettate le virtù, solo teorizzate dai filosofi: *Unde iustitia, fides, aequitas? Unde pudor, continentia, fuga turpitudinis, adpetentia laudis et honestatis? .... Nempe ab iis, quia haec disciplinis informata alia moribus confirmarunt, sanxerunt autem alia legibus*; quindi, in *Rep.* 3.7 afferma, in chiave di raffronto tra gli stessi soggetti: ... *illi (scil. i filosofi) verbis et artibus aluerunt naturae principia, hi (scil. gli uomini politici) autem institutis et legibus*.

36. È evidente che, in ragione della serrata unitarietà dello svolgimento del discorso sulla *philosophia*, sfociante nel raffronto tra le XII Tavole e le biblioteche di tutti i filosofi, non è possibile sostenere che, parlando di *ista praepotens et gloriosa philosophia*, Crasso intendesse criticare una singola corrente filosofica, come ha invece interpretato (peraltro, senza alcun appiglio testuale) Behrends, *Che cos'era il ius gentium antico?* cit., 503 nt. 50: «Questa filosofia prepotente è lo Stoa. [...] Lo *ista* (!) distanziante chiarisce che essa non è la filosofia di colui che sta qui parlando, Crasso, che aderisce invece all'Accademia scettica». Per il senso del dimostrativo *ista* cfr., piuttosto *supra* nt. 26.

37. A voler sottilizzare, si sarebbe anche tentati di ipotizzare che la stessa scelta dei termini *fontes et capita* non sia causale: invero, proprio la coppia *fons et caput* era stata utilizzata, nel su ricordato § 41 (*supra* su nt. 22) per indicare Socrate quale capostipite comune di tutti i filosofi dediti alle questioni morali, i quali – si badi – erano in quel luogo richiamati in quanto sostenitori di un'esclusiva spettanza a sé stessi, a scapito degli oratori, della competenza sui temi etici. Questo collegamento potrebbe forse apparire meno azzardato ove si tenga conto che Socrate è ricordato, in altri luoghi dello stesso *De oratore*, come *princeps* tra tutti i filosofi (3.60) e come figura dalla quale quasi tutte le scuole filosofiche (anche quelle che si combattevano) si fregiavano di discendere (§ 3.61-62), e che era comunemente riconosciuto come il fondatore della riflessione sui problemi etici: in quest'ottica, l'impostazione del confronto in termini di *auctoritas* esprimerebbe il messaggio che perfino il prestigio e l'autorità di Socrate (da cui derivano tutti i filosofi morali) devono cedere di fronte all'autorità dei *principia naturae* e cioè della stessa *lex naturae* (alla quale si ricondurrebbero, secondo la strumentalizzante lettura ciceroniana, le *leges decemvirali*). E potrebbe perfino pensarsi – postulando, così, una scrittura nella quale tutti i singoli tasselli si coordinano e si tengono insieme tra loro con coerenza e compattezza assai rigorose – che lo stesso richiamo alle biblioteche “di tutti i filosofi”, anziché “dei filosofi”, trovi una precisa ragion d'essere, da un lato, nel fatto che nel § 56 ad escludere dalla competenza degli oratori le questioni attinenti ai costumi dei privati e al governo della *civitas* erano *omnia gymnasia atque omnes phi-*

Quanto, infine, all'altro criterio adottato per misurare la superiorità del libello decemvirale, e cioè la *utilitatis ubertas*, mi pare che il riferimento alla feconda abbondanza di utilità sia da interpretare nel medesimo ordine di idee che, di lì a poco, Cicerone avrebbe espresso apertamente in un brano del *De re publica* (§ 1.3). Ivi Cicerone – dopo aver affermato che gli uomini di governo hanno sancito tramite *leges* una serie di virtù tra le quali la *iustitia*, l'*aequitas*, la *continentia*, la *fuga turpitudinis*<sup>38</sup> – sottolinea la maggior presa ed efficacia delle *leges* rispetto alle dispute dei filosofi: la *poena legum* costringe tutti a seguire ciò di cui il ragionamento dei filosofi a stento riesce a persuadere poche persone<sup>39</sup>. Analogamente, a mio avviso, in *De Orat.* 1.195 le *leges* (decemvirali) sono considerate come superiori per feconda utilità in quanto esse sono capaci – in forza della previsione di sanzioni e di ricompense<sup>40</sup> – di educare la totalità dei *cives* a seguire le vie della *iustitia* e a conformarsi alle *virtutes* e a modelli comportamentali, considerati come derivanti dalla *natura*, con assai maggiore efficacia rispetto a quanto possano fare le dispute e le biblioteche di tutti filosofi.

---

*losophorum scholae*, dall'altro lato, nel fatto che sia gli accademici sia gli stoici sia i peripatetici (e cioè, tutti i filosofi che Crasso assume come esperti di questioni morali) erano stati rappresentati come aventi in Socrate il *fons et caput* (§ 56). Naturalmente, però, non vi sono elementi per stabilire se siffatte correlazioni siano realmente frutto di un'apposita e assai accurata strategia compositiva o se, invece, ci troviamo di fronte a semplici, suggestive coincidenze.

38. Cic., *Rep.* 1.2, trascritto in nt. 35.

39. Cic., *Rep.* 1.3: *Ergo ille civis, qui id cogit omnis imperio legumque poena, quod vix paucis persuadere oratione philosophi possunt, etiam iis, qui illa disputant, ipsis est praefendus doctoribus (...)*. Su questo brano cfr. K. GIRARDET, *Die Ordnung der Welt. Ein Beitrag zur philosophischen und politischen Interpretation von Ciceros Schrift De legibus*, Wiesbaden 1983, 174 s. (ove è un accostamento con il nostro squarcio del *De oratore*; cfr. già p. 103 nt. 23 *in fine*); Ducos, *Les Romains et la loi cit.*, 440 s.

40. Si ricordino le seguenti affermazioni del § 194, del quale l'elogio delle XII Tavole del § 195 costituisce lo svolgimento immediato: *Ex his enim et dignitatem maxime expetendam videmus, ...; et docemur non infinitis concertationumque plenis disputationibus, sed auctoritate nutuque legum...*; cfr. la diretta replica di Antonio nel § 247: *Quod vero viros bonos iure civili fieri putas, quia legibus et praemia propolita sint virtutibus et supplicia vitiis (...)*.